



Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per la Basilicata
Potenza

Deliberazione n. 3/2010/PAR

Parere n. 3/2010

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata così composta:

Presidente di Sezione:	dr.ssa Laura Di Caro	Presidente
Consigliere:	dr. Antonio Nenna	Componente
Primo Referendario	dr. Rocco Lotito	Componente
Referendario	dr. Giuseppe Teti	Componente-relatore

nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2010

Visto l'art.100 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n.14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nell'adunanza del 27 aprile 2004 e nell'adunanza del 4 giugno 2009, delibera n. 9/Sez.Aut./2009;

Vista la richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 formulata dal Sindaco del comune di Stigliano, con nota prot. n. 9004/2009-U del 21.9.2009;

Vista l'ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. 3/2010 del 4 febbraio 2010, con la quale è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione per l'odierna seduta e con la quale è stato nominato relatore il referendario dr. Giuseppe Teti;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

Premesso in fatto

Con la succitata nota il Sindaco del comune di Stigliano ha rappresentato che, in attuazione della legge n. 328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" - avente come obiettivo il superamento dell'assistenzialismo a favore della promozione della persona e fondante la propria azione sul principio della sussidiarietà come strumento principe per impegnare tutti gli attori del sistema sociale alla realizzazione del "sistema integrato di interventi e servizi sociali" - intende attivare una serie di interventi (progetti specifici) rivolti alle fasce deboli della popolazione o a rischio di emarginazione e ai cittadini comunitari ed extracomunitari, fatto salvo il principio di reciprocità. L'intervento consiste, prosegue la nota del Sindaco, nella erogazione di un sussidio economico mediante l'attivazione di borse di studio, stage o tirocinio formativo e di orientamento e comunque di tutti gli altri strumenti previsti dalle disposizioni normative in materia atti a favorire l'autostima e l'apprendimento di nuove specifiche competenze lavorative oltre a far fronte temporaneamente a una condizione di precarietà economica e/o facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli attraverso un'esperienza lavorativa senza che la stessa costituisca rapporto di lavoro dipendente.

Posto che incombono sul Comune gli oneri di assicurare coloro che partecipano al progetto contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la responsabilità civile verso terzi, la elaborazione del progetto formativo e di orientamento (qualora lo stesso comune sia ente attuatore) e la erogazione di un minimo contributo mensile anche a titolo di rimborso spese per coloro che partecipano al progetto che verranno individuati dall'organo preposto ai servizi sociali del Comune, *"si vuole sapere se l'attivazione dei "progetti sociali" da parte del Comune sia in qualità di ente promotore che in qualità di ente attuatore costituiscono o meno rapporto di lavoro dipendente con i partecipanti con la conseguenza, nel primo caso, della sottoposizione alle disposizioni vigenti in materia di personale con tutti i vincoli e le limitazioni (cfr. D.L. 25.6.2008 n. 112 art. 76 comma 7) previsti dalla predetta normativa sia per i comuni sottoposti al vincolo di stabilità che per quelli non sottoposti a tale vincolo"*.

Considerato in diritto

1. Sull'ammissibilità della richiesta

1.1 La richiesta di parere è senz'altro ammissibile sotto il profilo soggettivo.

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato sia le Regioni, direttamente, che i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, di norma tramite il consiglio delle autonomie locali, se istituito, a richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Peraltro, la mancata istituzione del consiglio delle autonomie locali, previsto dall'art. 123 della Costituzione, non può considerarsi motivo ostativo alla richiesta di parere. Condizione di ammissibilità è, infatti, che la richiesta stessa sia formulata - come in questo caso è formulata - soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (presidente della giunta regionale, presidente della provincia, sindaco o, nel caso di atti di normazione, presidente del consiglio regionale, provinciale, comunale), come puntualizzato - tra l'altro - dagli indirizzi e criteri generali approvati nell'adunanza della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004.

1.2 Quanto all'ambito oggettivo, le questioni che possono essere portate all'esame della Corte dei conti sono quelle riconducibili alla materia della contabilità pubblica, intesa quale sistema normativo che presiede alla gestione finanziaria ed economico-patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici, secondo la definizione fornita dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 5/2006. D'altra parte, se l'attività consultiva intestata alla Corte dei conti impone che non siano resi pareri che comportino un coinvolgimento della magistratura contabile nell'amministrazione attiva, certamente non compatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità, la medesima attività consultiva ben può essere sollecitata in relazione a pareri riguardanti questioni giuridico-contabili che richiedano un esame, da un punto di vista astratto di temi di carattere generale, come nei casi (tra gli altri) di atti generali, di atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti. In ogni caso, poiché la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti è rivolta a illuminare e consigliare l'organo di amministrazione attiva attraverso una manifestazione di giudizio, la richiesta di parere deve necessariamente precedere l'esercizio del potere al quale inerisce l'atto o l'attività oggetto di parere stesso.

Alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti è da ritenersi che, nel caso di specie, la richiesta di parere riguardi questione interpretativa di norme

vigenti di carattere gius-contabile, non implichi valutazioni ex post su specifici atti né interferisca con le altre funzioni, di controllo e giurisdizionali, intestate alla Corte dei conti e sia, pertanto, ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

2. Nel merito.

2.1 La legge "quadro" dell'8 novembre 2000, n. 328, contempla un insieme articolato di misure volte a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione (art. 1, c. 1).

Nel significato espressamente fatto proprio dal legislatore, sono <<servizi sociali>> tutte le attività relative alla *"predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita"* (così l'art. 128 del d. lgs. n. 112/1998, al quale rinvia l'art. 1, c. 2, L. n. 328/2000).

Le competenze, sia in tema di programmazione degli interventi e delle risorse, sia in tema di loro realizzazione (art. 1, c. 3), sono ripartite tra lo Stato, le Regioni e gli EE.LL.. Ciascuno di essi, infatti, concorre al finanziamento delle misure programmate secondo *"competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci"* (art. 4).

Ciò che la legge quadro si prefigge è costruire un << sistema integrato >> di interventi e servizi sociali da realizzare *"mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte"* (art. 22, c. 1). A questo scopo soccorrono gli strumenti di pianificazione, nazionale (Piano nazionale), regionale (Piano regionale) e infra regionale (Piano di zona, che abbraccia ambiti territoriali tra comuni). In particolare, al Piano regionale è affidato, tra gli altri, il compito di integrare gli interventi e i servizi sociali con le prestazioni socio-sanitarie, nonché di coordinarsi con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro (art. 18, c. 6), mentre spetta al Piano di zona, tra l'altro, *"favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali"*

di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi” (art. 19, c. 2, let. a).

Ciò che mette conto segnalare è che l'esigenza di integrare i <<servizi sociali>> con le altre, molteplici e diverse forme di intervento si fonda sulla circostanza che proprio il D.lgs. n. 112/1998, nel conferire a regioni ed enti locali funzioni e compiti amministrativi prima riservati interamente allo Stato, ha distinto i servizi e le prestazioni a favore della persona (Titolo IV), articolandoli in: tutela della salute (capo I), servizi sociali (capo II), istruzione scolastica (capo III), formazione professionale (capo IV), beni e attività culturali (capo V), spettacolo (capo VI) e sport (capo VII).

Quanto alla provvista dei mezzi finanziari, la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, lo Stato, le Regioni e gli EE.LL. (art. 4, c. 1, D.lgs. n. 328/2000). In particolare: le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, sono a carico dei comuni, singoli e associati (art. 4, c. 2, cit.); è fatta salva la quota di riparto, operata da ciascuna Regione, dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi e interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, il cofinanziamento di interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132 (art. 4, c. 3, cit.); è a carico dello Stato l'intervento per la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale (art. 4, c. 5, cit.).

2.2 È in questo contesto normativo, riferito al tema dei servizi sociali e dei servizi alla persona, che il comune istante richiede un parere in merito al quesito innanzi esposto che, sostanzialmente, può ridursi, per quanto qui di interesse, alla seguente questione: posto che il Comune, in qualità di ente promotore e attuatore di un progetto specifico da ricondurre nell'ambito dei servizi sociali disciplinati e finanziati dalla legge n. 328/2000, intende erogare a soggetti in temporanea condizione di precarietà economica contributi economici, sotto forma di borse lavoro, tirocini pratici e formativi, stage e ogni altra forma di intervento idoneo a far loro conseguire (anche) l'apprendimento di nuove e

specifiche competenze lavorative di guisa da favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro, viene chiesto: a) se è rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato) quello che si andrebbe così a costituire tra il Comune medesimo e i soggetti beneficiari di contributi economici erogati; b) se la spesa in tal modo sostenuta sia da computare nel saldo "spesa di personale" da contenere entro ben stringenti limiti di crescita a norma delle vigenti disposizioni, cosicché che l'intervento ipotizzato sarebbe possibile solo se escluso da detto computo, ovvero se di importo tale da non comportare il superamento del suddetto limite. Non può essere questa la sede per risolvere la questione se, in astratto, un intervento quale quello ipotizzato dall'Ente istante possa o meno qualificarsi un servizio sociale, trattandosi di questione esorbitante dagli evidenziati limiti oggettivi cui soggiace la attività consultiva intestata alla Corte dei conti.

Può solo evidenziarsi, con ciò ribadendo quanto esposto in sede di esame delle fonti, che il servizio sociale, come definito dal legislatore delegato del 1998 (d.lgs. n. 112), è solo uno dei servizi alla persona, insieme ad altri e distinti interventi quali quelli di studio, di formazione e di promozione al lavoro, che trovano una loro collocazione in altrettanti distinti "capi" del titolo IV del D.lgs. n. 112/1998. Del resto, anche il d.lgs. n. 328/2000, nel momento stesso in cui richiede il coordinamento e l'integrazione dei servizi (propriamente) sociali con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro (art. 3, c. 2, let. a), rimane fermo nel confermare questa distinzione di ambiti di intervento.

Merita, invece, di essere affrontata l'altra questione posta dal quesito in esame e, cioè, se il c.d. sussidio economico che si vorrebbe erogare, con le modalità e per le finalità sopra riportate, sia tale da configurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato tra beneficiari e Comune e, ancora, se il predetto sussidio (al quale andrebbe aggiunto, se non si è mal compreso il testo del quesito, un ulteriore contributo mensile a titolo di rimborso spese) vada computato nelle spese di personale, soggette a vincoli e a limitazioni di legge.

Occorre premettere che la questione viene qui affrontata solo in termini generali e astratti, fermo restando che una verifica a posteriori, sul come in concreto è stata organizzata l'erogazione del contributo economico, potrebbe rivelare il concreto atteggiarsi del rapporto.

2.3 La possibilità che un Comune si faccia promotore di "borse lavoro" o di tirocini formativi che prevedano la erogazione di sussidi in danaro, da destinare a soggetti (a vario titolo) svantaggiati per sostenerli in attività lavorative o di

apprendimento formativo e di reinserimento, da svolgersi di regola presso soggetti ospitanti (enti, aziende o società, pubbliche o private), non determina per ciò solo la costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto ospitante.

Neppure l'accoglienza dei beneficiari presso le strutture comunali per lo svolgimento delle attività predette, finalizzate a fornire un percorso formativo e non retribuite ma sostenute, come detto, unicamente da sussidi erogati come "borse di studio" o "borse lavoro", è condizione di per sé sufficiente a dar vita a un rapporto di lavoro, né come incarico esterno di natura autonoma, né di natura subordinata, non solo a tempo indeterminato, ma neppure a tempo determinato né a valenza stagionale o in altra forma flessibile, che l'ordinamento ammette purché siano rispettate le procedure di reclutamento vigenti (art. 36 D.lgs. n. 165/2001, nel testo vigente dopo le modifiche da ultimo apportate dal D.L. 1° luglio 2009, n. 78).

Secondo la prevalente giurisprudenza, infatti, la funzione di una borsa di studio o di lavoro o di altro sussidio per finalità formative, *"si caratterizza per l'assenza di una prestazione di lavoro resa con l'osservanza dell'orario d'ufficio, con il vincolo della subordinazione gerarchica e con la percezione di uno stipendio e per l'assenza di sinallagma in funzione di prestazioni di servizio inerenti alle finalità istituzionali dell'ente, sicché l'assegnazione di una borsa di studio a fini di qualificazione professionale è configurabile come un negozio atipico che non dà luogo ad un rapporto di pubblico impiego"*. (Così, TAR Abruzzo, Sez. Pescara, n. 883/2004). L'impossibilità di dar vita a un rapporto lavorativo allorché le prestazioni rese dal soggetto interessato ineriscono il godimento di una borsa di studio o borsa-lavoro per addestramento professionale, è confermata anche dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5910/2005: *"tra il borsista e l'Amministrazione concedente non si instaura in nessun senso un rapporto di lavoro, perché lo scopo della borsa di studio non è quello di ottenere la prestazione di un'attività lavorativa, bensì quello dell'apprendimento da parte del borsista (cfr. C.d.S., Sez. VI, 27 aprile 1999, n. 537)"*. Ancora, TAR Lazio, Sez. III Ter, n. 10559/2002: *"la borsa di studio viene assegnata all'interessato non come sinallagmatico corrispettivo di un servizio da costui svolto nell'interesse dell'istituto, bensì all'esclusivo e dichiarato scopo di aiutare economicamente il beneficiario durante lo svolgimento di un'attività di studio e di ricerca scientifica (C.d.S. Sez. V 1/4/96 n. 336)."*

Giova puntualizzare che, a parere della Sezione, a tutt'altri fini, che non sono quelli di chi pretende essere parte di un rapporto di lavoro in virtù di contratto

di borsa lavoro o di sussidio formativo in essere o pregresso, è stato ritenuto da taluna giurisprudenza che, *“benché la borsa lavoro non sia paragonabile ad un rapporto di lavoro subordinato, tuttavia la prestazione resa deve essere considerata come attività lavorativa, in quanto il borsista svolge la propria attività osservando un orario di lavoro fisso giornaliero e in modo continuativo”* (TAR Puglia, Sez. Lecce, n. 2941/07). In questo caso il G.A., nel ritenere il contratto di borsa lavoro attività lavorativa sostanzialmente equivalente a LSU, mirava esclusivamente a valorizzare la pregressa attività prestata come titolo (lavorativo) utile e valutabile ai fini dell’attribuzione di un punteggio per l’accesso a un rapporto di lavoro (così si legge nella decisione in esame: *“l’attuale disciplina giuslavoristica ricavabile dal D.legs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. riforma Biagi) ha sostituito le tradizionali forme di impiego pubblico e privato con rapporti di lavoro più flessibili (n. 403/07), per cui nella categoria dei c.d. “rapporti di lavoro a tempo determinato” cui si riferisce il bando di concorso richiamato ben può essere ricompresa anche l’attività lavorativa prestata in forza di borsa lavoro.”*).

Altra questione è quella se il rapporto instauratosi a seguito della borsa di studio si sia successivamente modificato in vero e proprio rapporto di lavoro subordinato in forza di manifestazione di volontà dell’ente, ovvero se il concreto dispiegarsi del rapporto abbia piuttosto rivelato gli indici di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato (rispetto dell’obbligo di orario, assenza di istruzione ed aggiornamento, di attività di tirocinio, carenza di intercambiabilità delle esperienze lavorative, etc). Neanche in tal caso, comunque, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la trasformazione o conversione del rapporto in essere in un rapporto lavorativo a tempo indeterminato (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1837/2008: *“Correttamente, pertanto, il Tar ha ritenuto, che, posto che in concreto il rapporto si era atteggiato in modo non dissimile ad un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, potesse (unicamente) applicarsi il disposto di cui all’art. 2126 cc, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui <<l’applicabilità al rapporto di pubblico impiego delle disposizioni di cui alla l. 18 aprile 1962 n. 230, che prevedono la conversione del rapporto di lavoro temporaneamente limitato e più volte rinnovato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è esclusa dal carattere radicalmente nullo del provvedimento di nomina a pubblico impiego per violazione delle norme imperative che esplicitamente comminano la sua nullità>>”).*

In sostanza, anche laddove emerga in modo assolutamente inequivoco che, sotto il nome di "borsa di studio" o altra forma di sussidio l'ente abbia in realtà instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro, non per questo assurgerà a rapporto a tempo indeterminato ma, in considerazione dei principi sopra richiamati, determinerà le conseguenze previste dall'art. 2126 del cod. civ. e quindi (eventualmente) l'obbligo di corrispondere ai beneficiari, per il periodo in contestazione, il trattamento retributivo spettante ai dipendenti, per lo svolgimento di analoghe mansioni lavorative rispetto a quelle dagli stessi svolte, con tutti gli accessori di legge (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, n.1135/07).

Le considerazioni che precedono, valevoli in generale ogniqualevolta si controverte in tema di rapporti intercorrenti tra beneficiario del sussidio e ente pubblico ospitante, sono da riferirsi, ovviamente, anche al caso in cui il comune sia, ad un tempo, promotore del progetto di sostegno e concessore del beneficio, da un lato, e soggetto attuatore e ospitante, dall'altro. Tale è, infatti, il caso ipotizzato dall'Ente istante.

2.4 Se l'approdo cui si è sopra pervenuti è, ragionevolmente, di conforto circa la impossibilità che da un contratto di borsa-lavoro (o equivalente), in quanto tale, possa dar vita a un rapporto di lavoro, non per questo può dirsi risolto l'altro aspetto problematicamente sollevato dall'Ente istante: se, cioè, l'onere finanziario del sussidio sia da imputare a spesa per il personale o meno.

È di tutta evidenza, infatti, come solo la valutazione del concreto atteggiarsi delle modalità esecutive del progetto possono dare una esaustiva e soddisfacente risposta al quesito.

In generale, può ritenersi che laddove il soggetto ospitante sia ente diverso dal soggetto promotore (Comune) e ad esso comunque non collegato, il problema non sembra porsi con particolare apprensione.

La questione si pone, invece, laddove il comune promotore sia anche esecutore del progetto, nel senso che presso di lui, o presso Azienda Speciale o altro soggetto comunque ad esso facente capo o strumentalmente collegato (Corte conti, Sez. Autonomie, Deliberazione del 21.12.2009, n. 5/SEZAUT/2010/QMIG), i beneficiari dell'iniziativa saranno chiamati a prestare la loro attività.

In tal caso - fermo il disposto dell'art. 76, comma 1, D.L. n. 112/2008 (convertito con modifiche in L. n. 133/2008), giusta il quale, ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni di contenimento, costituiscono spese di personale (oltre quelle riconducibili a tutte le varie forme di lavoro subordinato,

a tempo determinato e indeterminato) anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente - ritiene la Sezione che si debba di nuovo far capo ai criteri giurisprudenziali sopra indicati, dai quali si ricava che la linea di discriminazione è da porre tra la funzione di sussidio economico prestato a favore di soggetti bisognosi e di sostegno al loro percorso formativo e, al contrario, la finalità di acquisire al soggetto attuatore e ospitante (il comune) una prestazione lavorativa per l'esecuzione di funzioni, servizi e operazioni nel suo esclusivo o prevalente interesse.

Ciò significa che, dovendosi privilegiare criteri interpretativi non formalistici o meramente classificatori, nel caso in cui si manifesti prevalente la finalità di sopperire ad esigenze funzionali dell'ente promotore ed esecutore del progetto, ancorché ciò non comporti l'instaurazione né l'esistenza di un rapporto di lavoro, gli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai beneficiari dovranno essere computati tra le spese di personale dell'ente.

In altre parole, qualora <<progetti sociali>> che prevedano l'erogazione di borse-lavoro o altri sussidi a iniziative formativo-lavorative si atteggiassero, per le modalità del loro concreto svolgimento, quale rapporto di lavoro, gli oneri sostenuti andrebbero computati nella spesa di personale da considerare come rilevante ai fini dell'obiettivo del suo contenimento o riduzione, secondo la misura o con le modalità (libera rimanendo la misura), di volta in volta indicate dalle ultime leggi finanziarie (sul punto, con riferimento al calcolo da prendere a riferimento per l'esercizio 2009, si rinvia a Corte conti, Sez. Autonomie, Deliberazione del 21 dicembre 2009, n. 3/SEZAUT/2010/QMIG).

Se poi fosse aggirato il divieto di assumere (o stabilizzare) personale a qualsiasi titolo, secondo il precetto portato dal citato art. 76, comma 4 (*"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*), e comma 7 (*"è fatto divieto agli enti nei quali*

l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale"), le conseguenze non sarebbero limitate alla nullità dei relativi contratti e, comunque, alla contabilizzazione della spesa tra quella di personale, ma potrebbe farsi luogo ad azione di responsabilità (Corte conti, Sez. Autonomie, Deliberazione del 9.11.2009, n. 22/SEZAUT/2009/QMIG).

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Stigliano con la nota in epigrafe riportata.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente ed al presidente del coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2010.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
F.to dott.ssa Laura DI CARO

I Componenti
F.to Dott. Antonio NENNA

F.to Dott. Rocco LOTITO

F.to Dott. Giuseppe TETI – relatore

Depositata in Segreteria il 04 febbraio 2010

IL FUNZIONARIO
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
F.to dott. Giovanni CAPPIELLO